

**Avvocato Silvia Albiani**  
Via Grazia Deledda, 74  
09126 Cagliari  
Tel. 070/656926  
**Pec: [silviaalbiani@pec.it](mailto:silviaalbiani@pec.it)**

**TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI**  
**Sezione Fallimentare**

\*\*\*\*\*

**PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO: Fabio Giustinelli**  
**Ai sensi dell'art. 67 e ss C.C.I. E SS**

\*\*\*\*\*

Il Signor Fabio Giustinelli, nato a Terni, in data 26 febbraio 1981 e residente a Cagliari, nel Viale Poetto, al civico 32/A, C.F.: GSTFBA81B26L1170, rappresentato e difeso dall' Avv. Silvia Albiani (LBNSLV80S48B354O), ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Cagliari nella via Grazia Deledda n.74, fax/tel: 070656926, pec: [silviaalbiani@pec.it](mailto:silviaalbiani@pec.it), come da procura speciale redatta in calce al presente atto.

**PREMESSO CHE**

-Il Signor Giustinelli in data 31.01.2023 ha presentato all'Organismo di Composizione della Crisi dei Dottori Commercialisti di Cagliari l'istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di gestore della crisi da sovraindebitamento **(all.1)**.

-in data 07.02.2023 l'OCC di Cagliari nominava quale professionista incaricato in qualità di gestore della crisi la dottoressa Teresa Gottardi **(all.2)**, la quale accettava l'incarico.

- in data 02 maggio 2023, dopo alcuni incontri preliminari, il gestore della crisi inviava al Signor Fabio Giustinelli il preventivo dei costi e delle spese riferibili al compenso, da accettarsi a carico dell'istante, costi che venivano poi accettati dal ricorrente mediante il pagamento all'OCC di quanto richiesto in acconto **(all.3)**.

-successivamente alla nomina del suddetto gestore, al fine di verificare la possibilità di presentare un piano, sono stati effettuati una serie di incontri ed è stata fornita la necessaria documentazione all'uopo richiesta, riscontrante il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni;

-il ricorrente provvede quindi, con l'ausilio dell'Advisor e del Gestore incaricato a presentare proposta di composizione della crisi ed in particolare proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento nei termini sotto elencati.

**A) Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento. Requisiti soggettivi e oggettivi**

■ si trova in uno stato di crisi da sovra indebitamento, così come definito dal Codice della Crisi, art. 2 comma 1 lett. c), dovuto ad una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

■ è un «consumatore» così come definito dal Codice della Crisi, art. 2, comma 1 lett. e), in quanto persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;

■ ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 3/2012 successivamente modificato dalla Legge n. 176/2020 di conversione del D.L. N. 137/2020 lo scrivente:

■ non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

## **Avvocato Silvia Albiani**

Via Grazia Deledda, 74

09126 Cagliari

Tel. 070/656926

**Pec:** [silviaalbiani@pec.it](mailto:silviaalbiani@pec.it)

- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento previsti dalla predetta legge 3/2012;
- non ha subito per cause a sé imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della legge 3/2012;
- non ha già beneficiato dell'esdebitamento per due volte;
- ha fornito in questa sede tutta la documentazione idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;

Tanto premesso il Signor Fabio Giustinelli, come sopra rappresentato, chiede di essere ammesso alla procedura di sovra indebitamento, e pertanto

### **DEPOSITA**

ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 14 del 2019 e ss.mm., la propria proposta di ristrutturazione dei debiti, corredata da tutta la documentazione richiesta ed accompagnata dalla relazione dell'OCC, in persona del gestore della crisi nominato, Dottoressa Teresa Gottardi.

#### **B) Brevi cenni sul debitore e sulle ragioni che hanno condotto all'indebitamento.**

Di seguito si espone brevemente la successione degli eventi che hanno condotto all'indebitamento, così come testualmente rappresentata dal sig. Giustinelli.

*«Nell'anno 2008 del mese di febbraio lo scrivente GIUSTINELLI Fabio, unitamente alla attuale moglie ALTANA Viviana, ha acquistato la prima casa in Quartu Sant'Elena zona Margine rosso. Per l'acquisto del suddetto immobile veniva, nel medesimo anno, stipulato un mutuo ipotecario cointestato pari all'80% del valore dell'immobile, con l'Istituto di Credito Unicredit Banca. Premesso che lo scrivente, all'atto dei fatti che si descrivono e ancora oggi, svolge l'attività lavorativa di militare "Carabiniere", mentre mia moglie, in quel periodo, svolgeva l'attività lavorativa di agente di commercio e grossista nel ramo abbigliamento. Forti del fiorente periodo lavorativo di mia moglie Viviana, e del mio stipendio sicuro, avendo tutte le possibilità e le caratteristiche economiche necessarie, l'ingente somma di denaro per l'acquisto dell'immobile venne senza alcun problema erogato dall'istituto bancario. Da qui per alcuni anni i pagamenti sono stati regolari.*

*Nell'anno 2011, a seguito di controllo da parte della Guardia di Finanza, siamo venuti a conoscenza di mancati pagamenti di tasse inerenti l'attività lavorativa di Altana Viviana. La società di Altana era seguita commercialmente dal Dott. Commercialista Montixi Riccardo. A questo punto, venuti a conoscenza della problematica subito ci siamo rivolti al suddetto commercialista al fine di capire cosa stesse succedendo in quanto allo stesso, in tutti gli anni di contabilità, erano state versate ingenti somme di denaro mediante assegni (per lo più trasferibili) nonché in contanti destinati proprio al pagamento delle imposte. Dal momento che abbiamo mostrato i fatti al Dott. Montixi, quest'ultimo subito si sottraeva dalle responsabilità dei pagamenti iniziando ad inventare scuse e a nascondere qualsiasi documentazione della ditta in suo possesso. Dopo altri accertamenti in merito si veniva a conoscenza che lo stesso commercialista, nonostante avesse incassato il denaro da parte nostra, come da testimonianze di terze persone, non aveva mai ottemperato al pagamento delle imposte intascando tutto il denaro. A questo punto ci siamo rivolti ad un legale con il quale abbiamo sporto denuncia/querela a suo carico che si allega. Si dà atto che nel predetto processo la Sig.ra Altana è stata assolta sotto il profilo penale, ma comunque condannata al versamento delle imposte dovute che, considerato gli anni fiorenti lavorativi e il numero alto degli anni stessi, era una elevatissima somma di denaro. Nello stesso periodo vi è poi stato il crollo finanziario in Italia con conseguenti problemi economici per imprese e commercianti. Altra causa che ha portato gli scriventi ad avere ulteriori problemi economici in quanto, oltre al declino vertiginoso dell'attività lavorativa nel campo dell'abbigliamento della Sig.ra Altana Viviana, la stessa nel giro di pochissimo tempo è incorsa in numerosi mancati pagamenti a suo favore, da parte dei suoi clienti per un ingente somma di denaro pari a circa 380.000,00 Euro, di cui si allegano copie di decreti ingiuntivi e/o raccomandate dell'avvocato. Al fine di recuperare dette somme di denaro dovute, ci siamo rivolti a diversi avvocati con i quali abbiamo deciso di intraprendere azioni volte al recupero, ma senza ottenere alcun risultato positivo.*

## **Avvocato Silvia Albiani**

Via Grazia Deledda, 74

09126 Cagliari

Tel. 070/656926

**Pec:** [silviaalbiani@pec.it](mailto:silviaalbiani@pec.it)

*Queste problematiche e questa situazione debitoria ha portato la Sig.ra Altana in una situazione di seria difficoltà lavorativa che col tempo, non riuscendo a risolvere, l'ha portata a perdere completamente il lavoro. Da questo momento gli scriventi dovendo sopravvivere con il solo stipendio dello scrivente, non sono più stati in grado di ottemperare al regolare pagamento del mutuo ipotecario. Anche in detta occasione, nonostante i numerosi tentativi da parte nostra di trovare una soluzione con l'istituto bancario, non abbiamo mai trovato sostegno, ma solo porte chiuse. L'istituto di credito iniziava la pratica di pignoramento dell'immobile che con il tempo è proseguita fino alla messa all'asta della casa. Nel contempo, nel condominio dell'abitazione, causa fallimento della società costruttrice e altri problemi finanziari dello stesso, sono sopraggiunte altre ingenti spese inerenti a debiti di Abbanoa della società costruttrice presi in carico dal condominio, completamento di opere di urbanizzazione non compiute dalla società costruttrice, anch'esse prese in carico dal condominio e suddivise per i vari condomini. Anche queste spese erano troppo onerose da poter sostenere da parte dello scrivente. Tutte queste situazioni hanno portato a vari pignoramenti dello stipendio del sottoscritto trovandosi così il proprio guadagno completamente dimezzato. Nel contempo al fine di poter alleviare la situazione debitoria venivano utilizzati vari finanziamenti con addebito nello stipendio dello scrivente che hanno contribuito al complessivo indebitamento.»*

### **C) Attivo – Situazione Patrimoniale.**

#### **C1) Immobili**

Il Signor Giustinelli non possiede beni immobili, come risulta dalla visura catastale che si allega (**all.4**).

#### **C2) Depositi, conti correnti.**

Il Signor Giustinelli è titolare del conto corrente n. conto M552761942490, acceso presso Banca Sella, che presenta un saldo di € 94,39 alla data del 28/9/2023, e di un conto presso Banca N26, su cui viene accreditato mensilmente lo stipendio che percepisce. Il saldo di tale conto al 30/09/2023 assomma a € 1.123,89. Si allegano i relativi estratti conto. (**all.5**).

#### **C3) Redditi**

Come anticipato, Il Signor Giustinelli ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, dove svolge la mansione di appuntato scelto qualifica speciale, per il quale percepisce mediamente (in riferimento agli ultimi tre anni) uno **stipendio mensile** pari ad **€ 2.231,00**, (da tale importo lordo vanno decurtate le somme per le trattenute, pari a circa € 770,00, per pignoramenti e cessione del quinto). Si allegano ultime tre buste paga (**all.6**), nonché certificazioni uniche 2023 (redditi 2022), 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020) (**all.7**). Si allega inoltre l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'esonero dalla presentazione del modello 730 e/o UNICO (**all. 8**)

#### **C4) Autoveicoli**

Il Signor Giustinelli possiede i seguenti beni mobili:

vettura marca Audi A3 del 2005 targata: CZ425GL, il cui valore si stima in € 2.000,00 (**all.9**);

vettura marca Mercedes Classe C del 2009 targata: DY752VE il cui valore si stima in € 5.000,00 (**all.10**);

**Non vi sono altri veicoli intestati al sig. Giustinelli, come attestato dalla visura del PRA (all. 11):**

#### **C5) Arredo dell'immobile del debitore**

Il signor Giustinelli detiene presso la propria abitazione in affitto, alcuni beni mobili e arredi di trascurabile valore, elencati in allegato alla presente, (**all.12**). Trattasi di beni mobili strettamente necessari per la famiglia, posti a servizio dell'abitazione, che si ritiene di non valutare ai fini della presente proposta di ristrutturazione in quanto, dato il valore irrisorio, non produrrebbero alcuna concreta utilità a favore dei creditori.

**Date queste premesse, il patrimonio, comprensivo dell'intero stipendio percepito in un anno, assomma ad € 34.990,28, cui vanno detratte le somme necessarie al sostentamento della famiglia, così come rappresentate al successivo punto E) in € 19.400,00. Pertanto, l'effettivo patrimonio disponibile si valuta in € 15.590,28.**

**Avvocato Silvia Albiani**  
 Via Grazia Deledda, 74  
 09126 Cagliari  
 Tel. 070/656926  
 Pec: [silviaalbiani@pec.it](mailto:silviaalbiani@pec.it)

**D) Passivo- Debiti vari**

DEBITI DA PROCEDURA		NATURA DEL PRIVILEGIO		
Compenso OCC, ex art. 6, comma 1 lett. a) inclusi accessori di legge € 3.089,82 Di cui € 1.236 già versati	OCC dei Dottori Commercialisti di Cagliari	Predeazione al 100%	Prospetto liquidazione del preventivo accettato: v. allegato (all. 3)	residuo € <b>1.853,90</b>
Compenso assistenza legale in procedura ex art. 6, comma 1 lett. b) Codice della Crisi €4.068,40 oneri compresi. Di cui € 1.000 (oneri compresi) già versati	Avvocato Silvia Albiani	Predeazione 75% € 3.051,30 Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. € 978,00 Chirografo € 39,10	Prospetto preventivo accettato: v. allegato <b>(all.13)</b>	Residuo: <b>€ 2.051,30</b> in preded. €978,00 in priv. € 2,74 chir (7% di €39,10)
Spese di procedura  €98,00 contr. unificato € 27,00 bollo  <u>€ 48,40 apertura pec</u>	Tribunale di Cagliari   <u>(anticipo gestore)</u>	Predeazione al 100%		Pagamento interamente a carico del ricorrente in sede di deposito della proposta

I costi stimati dell'Organismo di Composizione della Crisi per la procedura di sovra indebitamento relativa al Signor Giustinelli sono pari ad € 3.089,82 come da preventivo accettato e già indicato ed allegato **(all.3)**. In relazione a tali spese, il ricorrente ha già versato acconti per un totale pari ad € 1.236,00 consistente nel 40% del totale del preventivo allegato, (due acconti di cui uno versato all'accettazione del preventivo ed uno versato al deposito dell'Istanza di ristrutturazione dei debiti). Per quanto riguarda le spese relative al compenso del professionista incaricato all'elaborazione del piano e assistenza legale (advisor), le stesse sono state calcolate sulla scorta dei parametri forensi in uso ed ammontano ad € 3.400,00 più accessori come per legge, per complessivi €4.068,40 **(all.13)**, in relazione a tali spese, il Signor Giustinelli ha già versato acconti per €1.000,00, compresi accessori. Residuo quindi € **2.051,30** in prededuzione, € 978,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., ed € 2,74 in chirografo, pari al 7% di €39,10. Le spese della procedura, così come descritte ed elencate, saranno

**Avvocato Silvia Albiani**

Via Grazia Deledda, 74

09126 Cagliari

Tel. 070/656926

Pec: [silviaalbiani@pec.it](mailto:silviaalbiani@pec.it)

corrisposte entro 3 mesi dall'omologa definitiva in un'unica soluzione utilizzando la provvidenzamessa a disposizione dalla Fondazione Antiusura della Caritas di Cagliari.

**■ ELENCO DEI CREDITORI:**

- **FINO 1 SECURITISATION SRL: € 279.000, (all.14)**
- **FIGENPA S.p.a.:** Contratto n. 284768: 32.364,00 € (al netto degli interessi e delle spese di intermediazione, oltre che delle rate già versate, **(all.15)**)
- **IFIS NPL Investing S.p.a.:** contratto n. 000012056748 nr identificativo:03411-07274, **€7.067,28 (all.16)**
- **Agenzia Entrate Riscossione:** in Definiz. Agev. **€12.940 (all.17)**
- **Condominio "Le ville del Margine Rosso" di via Biora e Ferrara a Quartu Sant'Elena: € 13.056,06, (all.18)**

Si allegano alla presente l'elenco dettagliato contenente gli indirizzi e i dati fiscali **(all.19)**, e quello contenente l'indicazione dei gradi di prelazione **(all.20)**.

L'esposizione debitoria del ricorrente, Signor Fabio Giustinelli, e la correlata offerta ai creditori sono riassunte nel prospetto che segue.

**Debiti**

CREDITORE	IMPORTO DEL DEBITO	PRIVILEGIATI (100%)	IMPORTO OFFERTO AI CHIROGRAFARI (7%)
FINO UNO SECURITISAION SRL	€ 278.916,00		€ 19.524,12
FIGENPA Contratto n. 284768	€ 32.364,00		€ 2.265,48
FIS Contratto n.000012056748	€ 7.067,28		€ 494,71
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 12.940,10	€ 370,28	€ 879,89
Condominio "Le ville del Margine Rosso"	€ 13.056,06		€ 913,93

**Il totale dei pagamenti previsti ammonta pertanto ad € 29.334,45**, di cui: 370,28 in privilegio ed € 24.078,13 in chirografo, **oltre alle residue spese di procedura**, al netto dei pagamenti già effettuati, come più sopra riportate, per € 4.886,04.

**E) Situazione reddituale-spesa mensile/annuale-fabbisogno.**

Si evidenzia che il nucleo familiare del signor Giustinelli è costituito da due persone (il Sig. Giustinelli e la coniuge), e che il Sig. Giustinelli provvede da solo al sostentamento dell'intera famiglia. Si allega autocertificazione della coniuge, attestante la mancata produzione di redditi **(all.21)**.

Le spese annuali necessarie al sostentamento della famiglia sono di seguito puntualmente riportate:

**Avvocato Silvia Albiani**

Via Grazia Deledda, 74

09126 Cagliari

Tel. 070/656926

Pec: [silviaalbiani@pec.it](mailto:silviaalbiani@pec.it)

TIPOLOGIA SPESA	TOTALE IMPORTO ANNUO
Utenza acqua	€ 400,00
Utenze energia elettrica	€ 500,00
Gas	€ 100,00
Tassa smaltimento rifiuti	€ 300,00
Canone di locazione e oneri condominiali	€ 9.400,00
Telefonia mobile	€ 200,00
Carburante	€ 800,00
Assicurazione autoveature	€ 700,00
Spese mediche	€ 100,00
Alimenti	€ 6.500,00
Vestiaro	€ 400,00

**Per un totale di €1.617,00 /mese, ed € 19.400,00 /anno**

**In considerazione di quanto sopra esposto, appare evidente che le disponibilità finanziarie ed il livello di indebitamento in essere, pari a € 344.343,44 non consentono di fare fronte agli impegni correnti e di pagare i debiti. Infatti, si evidenzia che il signor Giustinelli è spesso costretto a ricorrere al sostegno economico della suocera.**

**F) ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI:**

Non sono stati compiuti atti dispositivi patrimoniali negli ultimi cinque anni, come da dichiarazione autocertificativa allegata, (all.22);

**G) REDDITI DEL RICORRENTE DEGLI ULTIMI 3 ANNI**

Come anticipato, il signor Giustinelli ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della difesa, Arma dei Carabinieri, dove svolge la mansione di Appuntato scelto qualifica speciale, per il quale percepisce lo **stipendio mensile medio** (riferito agli ultimi tre anni) pari ad **€ 2.231,00 circa** (da cui poi vengono trattenute le varie rate relative ai pignoramenti in essere e cessione del quinto). Si allegano ultime buste paga, certificazioni uniche degli ultimi tre anni e autocertificazione circa l'insussistenza dell'obbligo di presentazione del mod. 730/UNICO (v. all.ti 6, 7 e 8).

**H) PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 E SS C.C.I.**

Considerata l'entità del proprio **debito, pari a € 344.343,44** e l'ammontare delle attività disponibili, al netto delle somme necessarie al mantenimento della famiglia, pari a **€ 15.590,28**, risulta evidente che il debitore, pur mettendo a disposizione tutte le risorse residue, si trova nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente, ed anche in minima parte, i propri creditori.

Pertanto, il ricorrente, si vede costretto a chiedere a codesto Ecc.mo Tribunale di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss C.C.I. e successive modifiche, prevedendo:

■ il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dal compenso dell'OCC dei Dottori Commercialisti di Cagliari, tenendo conto del fatto che il ricorrente ha già versato il 20% del totale all'atto di accettazione del preventivo e una seconda tranche sempre del 20% del totale dell'importo pattuito, all'atto del deposito del presente ricorso. Residua, pertanto la somma pari al 60% del totale pattuito, pari a € 1.853,90.

In riferimento alle spese dovute a titolo di assistenza dell'advisor, l'ammontare ancora dovuto al netto degli acconti è pari ad € 3.032,04 di cui: € 2.051,30 in prededuzione, € 978,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., ed € 2,74 in chirografo, pari al 7% di €39,10.

In totale **€ 4.886,04** al netto dei pagamenti già effettuati.

**Avvocato Silvia Albiani**

Via Grazia Deledda, 74

09126 Cagliari

Tel. 070/656926

Pec: [silviaalbiani@pec.it](mailto:silviaalbiani@pec.it)

■ il pagamento del 100% delle somme a favore dei crediti privilegiati, e nella misura percentuale del 7% a favore dei crediti chirografari.

In totale: € **29.334,45.****H1) LA MODALITA' E I TEMPI DI PAGAMENTO**

## CREDITORI

In considerazione della situazione lavorativa ed economico patrimoniale del ricorrente, si è valutata l'opportunità di richiedere il sostegno della Fondazione Antiusura che con il Suo intervento consente il pagamento delle somme proposte ai creditori in un'unica soluzione ed entro 3 mesi dalla omologa definitiva, in considerazione delle tempistiche di erogazione. La Fondazione Antiusura opera in tutto il territorio nazionale. La sede principale della regione Sardegna si trova a Cagliari, nella via Corte D'Appello, 74. La onlus propone sostegno economico alle persone fisiche che non hanno più accesso al credito e che versano in condizioni di sovraindebitamento, lo scopo della Fondazione è quello di offrire una "refresh start" e di contrastare il delicato e sempre più dilagante fenomeno dell'usura. La pratica iscritta dal ricorrente si trova in istruttoria in attesa di essere deliberata una volta note le cifre da corrispondere ai creditori.

DEBITI CONTRATTI PER NECESSITA'	CREDITO ATTUALE	NATURA DEL CREDITO E GRADO DI PRELAZIONE	PAGAMENTO PROPOSTO	TEMPISTICA DI PAGAMENTO
1) <b>Fino Uno Securitisation Srl</b> € 482.240 mutuo originario; € 563.475,50 credito azionato; <b>NOTA:</b> pignoramento del quinto in corso	€ 278.916,00	chirografo	€ 19.524,12	<b>Entro 3 mesi dall'omologa</b>
2) <b>Figenpa Spa.</b> contratto n. 284768 (cessione del quinto dello stipendio) Data stipula: 29.09.2020 Termine: 29.09.2030 € 44.640 mutuo originario <b>NOTA:</b> mutuo contratto per esigenze della famiglia con cessione del quinto	€ 32.364,00	chirografo	€ 2.265,48	<b>Entro 3 mesi dall'omologa</b>
3) <b>Agenzia Entrate Riscossione</b> Tributi vari €12.940,10	€ 370,28 € 12.569,82	privilegio chirografo	€ 370,28 € 879,89	<b>Entro 3 mesi dall'omologa</b>
4) <b>IFIS NPL INVESTING S.p.a.</b> Contratto finanziamento al consumo Banca Santander n. <b>000012056748</b> , ceduto	€ 7.067,28	chirografo	€ 494,71	<b>Entro 3 mesi dall'omologa</b>
5) <b>Condominio</b> Le Ville del Margine Rosso, di via Biora e Ferrara - Quartu Sant'Elena Quote condominiali immobile espropriato € 23.000	€ 13.056,06	chirografo	€ 913,93	<b>Entro 3 mesi dall'omologa</b>

**H2) FATTIBILITA' E CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

Allo stato il Sig. Giustinelli subisce una trattenuta mensile sullo stipendio per cessione del quinto e pignoramento di € 770,00. Tale importo riduce le risorse disponibili per il sostentamento della famiglia (€ 1.461,00) al di sotto del

## **Avvocato Silvia Albiani**

Via Grazia Deledda, 74

09126 Cagliari

Tel. 070/656926

**Pec:** [silviaalbiani@pec.it](mailto:silviaalbiani@pec.it)

minimo necessario (€ 1.617,00). In tal modo il sig. Giustinelli non riesce a soddisfare i bisogni familiari ed è spesso costretto a ricorrere al sostegno esterno della suocera.

Se anche il sig. Giustinelli potesse sopportare le trattenute per altri sei anni, sarebbe in grado di corrispondere ai soli creditori pignorati e cessionari del quinto un importo di € 50.400,00 circa. Si troverebbe allora ad avere ancora un debito complessivo ancora prossimo a € 290.000,00 e ulteriori interessi.

Attraverso l'accesso al credito della Fondazione antiusura, si avrebbe la possibilità di restituire le somme con una rata sopportabile, tale da consentire anche il soddisfacimento delle esigenze della famiglia.

Circa la convenienza per i creditori, oltre a ricevere nell'immediatezza una somma che è superiore alle disponibilità patrimoniali del debitore, vi sarebbe la possibilità di rispettare la *par condicio creditorum*, che la situazione attuale non consente di rispettare, anche in prospettiva futura e remota.

Infatti, stante la dimensione del debito risalente al mutuo del 2008, accresciutasi enormemente per effetto delle spese legali e interessi maturati nella procedura espropriativa, le somme dovute al creditore FINO UNO SECURITISATION Srl, cessionario, assorbiranno tutte le risorse del debitore ben oltre la futura cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, cosicché alcuni creditori saranno del tutto estromessi dalla possibilità di realizzare anche una minima parte del proprio credito.

### **I) LA MERITEVOLEZZA**

In ordine alla meritevolezza, quale presupposto di ammissibilità al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, occorre prendere atto delle modifiche alla Legge n. 3/2012 introdotte dalla L. 176/2020. Innanzi tutto, secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 1 del rinnovato Codice della Crisi e dell'insolvenza (CCII), tra i presupposti di accesso al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode" ritenendo invece irrilevanti, ai fini dell'ammissibilità del piano, le situazioni debitorie causate da colpa lieve o lievissima. Pertanto, la meritevolezza dovrà essere esclusa solo nei casi ove si accerterà che l'indebitamento è stato causato con colpa grave, ossia comportamenti dolosi o con frode (cfr. Trib. Roma 23/12/2019: gli atti di frode non sono quelli previsti dall'art. 173 Legge Fallimentare; sono invece tutti gli atti fraudolenti revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c. e "gli atti volutamente depurativi e cioè gli atti che comportano un aumento del passivo o una diminuzione dell'attivo, ovvero che dolosamente simulano attività inesistenti"). Peraltro, fino all'intervento della legge n. 176/2020 la meritevolezza era una circostanza verificata dal Giudice in sede di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. 3/2012. Nella precedente previsione dell'art. 12-bis, l. 3/2012, l'omologazione del piano era esclusa ogni qualvolta il consumatore avesse assunto "obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" ovvero quando avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali". Ora invece, dopo la legge n. 176 sopra citata, la meritevolezza, "ridimensionata" alle ipotesi di colpa grave, malafede o frode, è divenuta un presupposto di ammissibilità della procedura ai sensi dell'art. 69 comma 1 D.Lgs 12 gennaio 2019. Nel caso di specie, il comportamento tenuto dal ricorrente non può in alcun modo ricadere nelle ipotesi previste dall'art. 69 comma 1, CCII. Infatti, l'attuale stato di sovraindebitamento del ricorrente è stato causato dalle concause determinatesi in seguito alla perdita o comunque alla diminuzione dell'attività lavorativa della moglie, oltre che dalle sue vicissitudini personali e non da colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni. Del resto, l'attività negligente e dolosa del commercialista non può certo imputarsi ad un suo comportamento colpevole, doloso o in frode ai creditori. Con riferimento all'introduzione delle nuove disposizioni, ne emerge, con tutta evidenza, un rinnovato favor legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto in maniera particolarmente elastica ed estensiva, il cui fine ultimo è quello di concedere alle persone meritevoli nuove possibilità di vivere serenamente e senza l'assillo di dover pagare totalmente i propri creditori, molte volte corresponsabili delle attuali loro condizioni di sovraindebitamento, e di dare agli stessi una nuova ed ulteriore chance di lavoratori, professionisti, imprenditori e consumatori, ottenendo l'esdebitazione. In merito, il Tribunale di Napoli Nord ha osservato condivisibilmente che: "La relazione illustrativa al D.lgs. di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, prevede: a) sotto la rubrica "La procedura di sovraindebitamento" (...) la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia. Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali. Infine, si è ritenuto di conferire



## **Avvocato Silvia Albiani**

Via Grazia Deledda, 74

09126 Cagliari

Tel. 070/656926

**Pec:** [silviaalbiani@pec.it](mailto:silviaalbiani@pec.it)

maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura". Sempre nel merito, lo stesso Tribunale giudicante osserva che: "In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (...), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura).(..." ed infine: "poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista un responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione)" (cfr. Tribunale Napoli Nord, Sez. Terza, 16/03/2021).

Inoltre non va dimenticato che nella valutazione della colpa del consumatore non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio. Come già anticipato, sul punto, dalla lettura congiunta dell'art. 124 bis T.U.B. e dell'art. 12 bis L. 3/2012, ora contenuto nell'art 69, comma 2 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, emerge chiaramente l'onere a carico del finanziatore, ossia quello di vagliare, prima della conclusione del contratto, il c.d. merito creditizio del consumatore, non potendo il predetto creditore, successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento. Pertanto, il giudizio sulla meritevolezza andrà anche analizzato e parametrato tenendo conto del comportamento dell'ente finanziatore. Il legislatore prevede uno specifico obbligo del finanziatore nell'acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente. La ratio della norma è di tutelare il merito creditizio e, allo stesso tempo il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente ad oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. Dunque, si deve ritenere che l'intermediario, nel caso in cui sia necessaria la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. Nel caso di violazione di quanto previsto all'art. 124 bis T.U.B., il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione casuale esclusivamente all'intermediario finanziario. Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto ad un soggetto, appunto intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e per aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio. Si ribadisce dunque che, in base al combinato disposto degli artt. 12, comma 2, l.n.3/2012, 124 bis T.U.B., deve ritenersi che molto spesso il debitore, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento. Alla luce di tutto quanto sopra delineato, la situazione debitoria complessiva del ricorrente è principalmente nei confronti di creditori privati del sistema bancario e degli intermediari finanziari, dunque, è ragionevole ritenere che gli istituti di credito abbiano concesso i propri finanziamenti a favore del debitore ovvero accettato che l'esposizione fosse garantita da questo sulla base di una adeguata istruttoria preventiva, tenendo conto della solvibilità dello stesso ricorrente.

## **L)ESDEBITAZIONE D.Lgs 14/2019 artt. 278 e ss CCII**

Il Signor Fabio Giustinelli rappresenta la volontà di accedere all'istituto dell'"esdebitazione", così come previsto e disciplinato dal CCII agli articoli 278 e seguenti.

Tale norma, infatti, prevede che, sussistendo determinate condizioni, dalla stessa specificate, il debitore persona fisica venga ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui.

\*\*\*

**Avvocato Silvia Albiani**

Via Grazia Deledda, 74

09126 Cagliari

Tel. 070/656926

**Pec:** [silviaalbiani@pec.it](mailto:silviaalbiani@pec.it)

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Sig. Fabio Giustinelli come in atti rappresentato, difeso e assistito e domiciliato, allegata la Relazione dell'OCC

**CHIEDE**

Che L'III.mo Giudice del Tribunale adito, previa verifica dei presupposti di cui al Codice della Crisi, ritenuta la documentazione prodotta idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore:

- 1) Dichiaro aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 67 e seguenti D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Disponga ex art. 70, comma 1, del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, la comunicazione della presente proposta ai creditori nei termini di legge, nonché disponga l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura del Gestore della crisi incaricato, del decreto.
- 3) Disponga ex art. 70 comma 4, D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano ed altresì predisporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.  
Nel caso di omologa del presente piano ed a fronte del pagamento integrale di tutte le rate ivi contenute, il ricorrente insta per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.

\*\*\*\*\*

**Si allegano i seguenti documenti**

- 1) Istanza nomina OCC
- 2) Provvedimento nomina OCC
- 3) Preventivo OCC
- 4) Visura catastale negativa su beni immobili
- 5) Estratti conto
- 6) Buste paga
- 7) Autocertificazioni spese mensili e dichiarazioni redditi
- 8) Modelli UNICO
- 9) Valore autovettura "Audi"
- 10) Valore autovettura "Mercedes"
- 11) Visura PRA
- 12) Elenco arredi
- 13) Preventivo Avvocato
- 14) Creditore Fino I
- 15) Creditore Figenpa
- 16) Creditore Ifis
- 17) 171 Creditore A.D.E.R.
- 18) Condominio
- 19) Dati fiscali
- 20) Gradi prelazione
- 21) Autocertificazione Altana sulla non produzione di redditi
- 22) Autocertificazione assenza atti dispositivi beni
- 23) Carta d'identità del sig. Fabio Giustinelli
- 24) Certificato di stato di famiglia
- 25) Documenti della procedura esecutiva Immobiliare Trib. di Cagliari R.Es. n. 1534/19
- 26) Documenti relativi ai pignoramenti in essere
- 27) Informazioni presenti nell'archivio della centrale dei rischi

**Avvocato Silvia Albiani**

Via Grazia Deledda, 74

09126 Cagliari

Tel. 070/656926

**Pec: [silviaalbiani@pec.it](mailto:silviaalbiani@pec.it)**

28) Visura protesti negativa

29) Relazione dell'OCC

\*\*\*\*\*

Si rimane disposizione della S.V. Ill.ma per eventuali chiarimenti in merito alla presente proposta e per l'integrazione della documentazione, ove ritenuta necessaria.

*Con osservanza*

Cagliari, 29 febbraio 2024

**AVV. SILVIA ALBIANI**

**PROCURA SPECIALE ALLA LITI**

Il sottoscritto Fabio Giustinelli (C.F.: GSTFBA81B26L1170), nomina quale difensore e procuratore speciale, in ogni fase e grado del presente giudizio, l'Avv. Silvia Albiani del Foro di Cagliari, C.F.: LBNSLV80S48B354O, Pec.: [silviaalbiani@pec.it](mailto:silviaalbiani@pec.it) conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, e ratificandone sin da ora l'operato.

Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Silvia Albiani sito in Cagliari, alla via Grazia Deledda n.74

Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e successive integrazioni e modificazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per l'espletamento dell'incarico professionale, autorizzandone sin da ora il rispettivo trattamento.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto, nonché dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, e dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata agli artt. 2 e seguenti del succitato decreto legge, nonché del relativo credito di imposta previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Legge di Stabilità 2016).

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Cagliari, 29 febbraio 2024

Fabio Giustinelli

Si certifica, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. l'autografia della sottoscrizione.

**AVV. SILVIA ALBIANI**